

Doc. **XXII**  
n. **12-A**

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI,  
BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON,  
CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MAR-  
COLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un  
dissidente politico kazako

---

*Presentata il 19 luglio 2013*

---

(Relatori per la maggioranza:  
**MENORELLO**, per la I Commissione;  
**ALLI**, per la III Commissione)

---

**NOTA:** Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari), il 21 marzo 2017, hanno deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

## ART. 1.

*(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di indagare sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia del dissidente politico kazako Mukhtar Ablyazov, accertando, in particolare:

a) le circostanze e le procedure con cui è stato deciso l'intervento e le modalità con le quali esso è stato eseguito;

b) gli accertamenti compiuti prima dell'adozione e dell'esecuzione del provvedimento di espulsione nonché le motivazioni della sua successiva revoca;

c) le eventuali responsabilità esistenti ai livelli politico e amministrativo e il ruolo eventualmente svolto da soggetti stranieri nella vicenda attraverso la fornitura di informazioni e di mezzi.

## ART. 2.

*(Composizione e durata).*

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

## TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

*Le Commissioni propongono la riezione della proposta di inchiesta parlamentare.*

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione è istituita per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data della sua costituzione.

5. La Commissione, al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

#### ART. 3.

##### *(Poteri e limiti).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

6. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

8. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

#### ART. 4.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

#### ART. 5.

*(Organizzazione dei lavori).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia

giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*170220018480\*